

Allegato all'atto registrato
il 29 DIC. 1998 al n. 10738
L. 10738

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO DI PRATO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

STATUTO



COSTITUZIONE E SCOPO

- 1) E' costituito con sede in Prato il Centro per i Diritti del Malato - Onlus.
- 2) Il Centro per i Diritti del Malato di Prato è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario, apolitico e apartitico, con struttura democratica.

Il Centro non persegue finalità di lucro.

- 3) Il Centro esplica la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio - sanitaria e della tutela dei diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Sono infatti compiti del Centro:

- a) ridurre o eliminare, ovunque sia possibile, malessere, disagio e disinformazione;
- b) raccogliere denunce e comunicazioni sulla violazione dei diritti del malato nelle strutture pubbliche e convenzionate;
- c) promuovere occasioni di informazione sui diritti del malato riconosciuti dalla attuale legislazione regionale, nazionale ed internazionale;
- d) promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi del cittadino malato, rappresentandolo nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità o di altre organizzazioni locali;
- e) curare lo studio e la risoluzione, con la collaborazione e d'intesa con il cittadino malato ed i responsabili U.S.L. locali, dei problemi

che dovessero emergere per la dignità e la sicurezza del cittadino malato.

I servizi del Centro sono erogati gratuitamente ed esclusivamente a favore di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Centro potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta

SOCI

4) Il numero dei soci è illimitato; al Centro possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età. L'adesione al Centro è personale.

5) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Centro, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a) Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza

b) Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

6) E' compito del Consiglio Direttivo dal Centro ratificare tale ammissione. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

7) I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali

regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci maggiori di età hanno diritto di voto per approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

8) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Centro;

le espulsioni e le radiazioni saranno decise a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il socio può comunque recedere dal Centro, previa comunicazione scritta e motivata di dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo il quale comunicherà l'avvenuto recesso alla prima assemblea.

ASSEMBLEA

9) Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate tramite affissione presso la sede del Centro, in Piazza dell'Ospedale 1.

10) L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno; essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo allo scadere del triennio di attività

dello stesso;

- procede alla nomina delle cariche sociali allo scadere del termine sopra previsto;
- elegge quando necessaria la commissione elettorale composta da almeno tre soci, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Tutte le cariche ricoperte dai soci sono elettive ed il loro ed il loro svolgimento non comporta retribuzione alcuna.

9) L'assemblea straordinaria dei soci è convocata:

- ogni qual volta il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci;

l'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

10) In prima convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai regolamenti interni, sullo scioglimento del Centro, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

12) Le votazioni avvengono per alzata di mano.

- 13) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è preceduta dalla nomina di un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni approvate vanno riportate su apposito libro verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri eletti tra i soci.

- 17) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Centro per il conseguimento dei propri fini sociali. I membri del Consiglio rimangono in carica per un triennio.

- 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

- 19) Il Consiglio deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, sospensione, radiazione e espulsione

dei soci;

- favorire la partecipazione dei soci all'attività del Centro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi della collaborazione di alcuni soci allo scopo nominati i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo.

- 20) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

PATRIMONIO SOCIALE

- 21) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Centro;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) da un fondo di riserva.

BILANCIO

- 22) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo, nella veste di rendiconto consuntivo e di bilancio preventivo. In particolare, il bilancio dovrà evidenziare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

- 23) Il Centro non potrà distribuire durante la sua vita, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

- 24) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, in particolare come segue:

- il 10% a fondo di riserva;

- il rimanente per iniziative di carattere assistenziale, culturale, per nuovi impianti e ammortamenti delle attrezzature.

SCIoglimento DEL CENTRO

- 26) La decisione di scioglimento del Centro deve essere presa da almeno i 3/5 dei soci presenti all'assemblea la cui validità è data dalla presenza di almeno il 50% del corpo sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con maggioranza assoluta sulla destinazione del residuo del patrimonio, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto. In particolare è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

L'eventuale disavanzo di gestione del Centro, comprensivo di qualsiasi onere concernente lo scioglimento dello stesso sarà coperto in parti uguali tra i membri del Centro.

Le eventuali spese legali che dovessero sorgere nel corso della vita del Centro, in dipendenza del perseguimento degli scopi statutari, andranno a gravare sul patrimonio dello stesso.

DISPOSIZIONE FINALE

- 28) E' fatto obbligo di usare, nella denominazione del Centro ed in qualsiasi segno distintivo del medesimo, l'acronimo "Onlus", preceduto dalla denominazione. Per quanto non compreso dal presente Statuto decide l'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.